

CAMERA DEI DEPUTATI N. 724

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato PISAPIA

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati di minore allarme sociale e norme in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, di arresti domiciliari e di misure alternative alla detenzione

Presentata il 12 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — L’attenzione del mondo politico e dell’opinione pubblica in materia di giustizia penale si è concentrata, lo scorso anno, sul dibattito circa l’opportunità o meno di adottare un provvedimento di amnistia e/o di indulto.

La condizione perché un provvedimento di clemenza abbia realmente effetti positivi sull’amministrazione della giustizia, e non si risolva dunque in un intervento di emergenza, è che esso sia accompagnato da interventi strutturali, volti ad impedire il riproporsi nel giro di pochi anni degli stessi problemi cui si intende porre rimedio.

A tale obiettivo risponde la presente proposta di legge, che — nel prendere atto

che il Parlamento non ha inteso approvare un provvedimento di clemenza — parte da una constatazione largamente condivisa: le condizioni delle carceri italiane sono inaccettabili, in quanto da un lato in esse non viene garantito il rispetto della dignità delle persone (e ciò vale sia per i detenuti che per gli operatori dell’amministrazione penitenziaria) e dall’altro il sistema penitenziario non appare idoneo a rispondere né all’esigenza di rieducazione del condannato né a quella di tutela della collettività. Nella maggior parte dei casi, infatti, i detenuti, una volta usciti dal carcere, tornano a delinquere: basti pensare ai tossicodipendenti che, durante la detenzione, non hanno alcuna possibilità di

seguire un programma di disintossicazione e che dunque, una volta scontata la pena, tornano a commettere reati connessi allo stato di tossicomania.

L'articolo 1 parte dalla considerazione che il carcere non può essere l'unica risposta dello Stato nei confronti dei reati: il ricorso alla pena detentiva deve costituire un'*extrema ratio* riservata ai reati di maggiore allarme sociale, mentre negli altri casi deve essere ripensato l'intero sistema sanzionatorio, con la previsione di sanzioni diverse dalla detenzione, quali la prestazione di attività non retribuite in favore della collettività, l'obbligo di permanenza in casa, misure interdittive specifiche. Si propone pertanto il conferimento di una delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria, sul modello di quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1999, n. 468, per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace.

L'articolo 2 prevede la possibilità, oltre a quanto previsto dall'articolo 444 del codice di procedura penale, che l'imputato e il pubblico ministero possano richiedere l'applicazione di una pena concordata fino a tre anni. In tale caso tuttavia, contra-

riamente a quanto previsto attualmente per il cosiddetto « patteggiamento », si applicherebbero le pene accessorie e le misure di sicurezza e il giudice, qualora vi sia costituzione di parte civile, deciderebbe anche sul risarcimento del danno.

L'articolo 3 prevede l'estensione dei casi in cui può essere ordinata l'espulsione dello straniero quale sanzione sostitutiva della detenzione.

Solo se accompagnati da tali interventi, nonché da rigorose condizioni (come la revoca del beneficio per chi commette ulteriori reati), l'amnistia condizionata e l'indulto revocabile, che già di per sé avrebbero una notevole efficacia deterrente rispetto ai rischi di recidiva, non si risolverebbero in un provvedimento di emergenza. Potrebbero così essere superate le perplessità e le diffidenze dell'opinione pubblica: si inciderebbe infatti positivamente sia sui tempi vergognosamente lunghi della giustizia e sulla certezza della pena (non carceraria) — senza rompere il rapporto tra condannato e attività lavorativa, sociale e familiare — sia sulle condizioni delle carceri e sulla tutela della sicurezza dei cittadini.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati di minore allarme sociale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione, per i reati previsti dal libro III del codice penale, per le contravvenzioni previste da leggi speciali e per i delitti di minore allarme sociale per i quali è prevista la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, non attribuiti alla competenza del giudice di pace, in luogo della pena detentiva, della pena pecuniaria per un importo non superiore a lire 20 milioni e, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, delle sanzioni della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività o finalizzata al risarcimento del danno, all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze del reato per un periodo non superiore a un anno; dell'obbligo di permanenza in casa con eventuale autorizzazione allo svolgimento di attività lavorative per un periodo non superiore a sei mesi; della detenzione domiciliare nel corso di determinati giorni della settimana per un periodo non superiore a un anno, ovvero di sanzioni interdittive; previsione che il giudice determini il tipo e la durata della sanzione tenendo conto delle modalità e della gravità della condotta, dell'attività lavorativa, dei rapporti familiari e sociali e delle condizioni economiche dell'imputato;

b) previsione, in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria, della conversione di tale pena in un'altra sanzione non carceraria, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi, nonché dell'applicabilità delle dispo-

sizioni di cui agli articoli 102, quarto comma, e 108, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

c) previsione di uno specifico delitto, punito con pena detentiva fino ad un anno, non sostituibile, in caso di inosservanza grave o di violazione reiterata degli obblighi connessi alle sanzioni alternative alla detenzione, da attribuire alla competenza del tribunale.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno due mesi prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere entro un mese dalla data di trasmissione dello schema medesimo.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 entra in vigore dopo 6 mesi dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 444 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 444-bis. (*Applicazione su richiesta di pena detentiva superiore a due anni*). — 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicate, di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino ad un terzo, non supera tre anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enun-

ciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice decide sulla relativa domanda e condanna l'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile. Il giudice condanna altresì l'imputato al pagamento delle spese del procedimento e dispone l'applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza previste dalla legge ».

ART. 3.

1. Nel comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: « quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni » sono sostituite dalle seguenti: « quando ritiene di dover irrogare la pena detentiva entro il limite di cinque anni » e le parole: « per un periodo non inferiore a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « per un periodo non inferiore a dieci anni ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 del testo unico emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Il magistrato di sorveglianza, su richiesta del condannato, può ordinare la sospensione dell'esecuzione della pena e l'espulsione per un periodo non inferiore a dieci anni nei confronti dello straniero detenuto che debba scontare una pena residua non superiore a cinque anni. Se durante tale periodo lo straniero fa ingresso nel territorio nazionale, la sospensione dell'esecuzione della pena è revocata ».

Lire 500 = € 0,26



14PDL0007120